



Legge 4 marzo 1993 n. 38 (pubblicato il 12 marzo 1993)

Legge per il contributo ed il patrocinio per l'iscrizione e la frequenza alle Scuole di Specialità Mediche delle Università dei Paesi della CEE.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 marzo 1993.

Art. 1

Domande

Le richieste di contributo e/o di patrocinio per l'iscrizione e la frequenza alla Scuole di Specialità Mediche delle Università dei Paesi della CEE vanno indirizzate, unitamente agli attestati di cui al successivo art.3, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 2

Valutazione ed accoglimento

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale delibera sull'accoglimento di ogni singola richiesta, tenuto conto della valutazione dell'utilità della specializzazione per i servizi sanitari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

La valutazione di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Sanità su parere espresso congiuntamente dal Dirigente del Servizio Ospedaliero Specialistico, dal Dirigente della Medicina di Base e dal Dirigente del Servizio di Igiene Ambientale.

Art. 3

Requisiti

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza anagrafica nel territorio della Repubblica; b) voto di laurea in medicina e chirurgia uguale o superiore a 99.

Art. 4

Contributo

I medici che abbiano ottenuto l'accoglimento di cui al precedente art. 2 che frequentino regolarmente la Scuola di Specialità superandone gli esami, e che ottemperino alle disposizioni previste al successivo articolo, ricevono un contributo mensile pari a:

a) per il primo e secondo anno di Scuola di Specialità, 40% del piede retributivo più' contingenza previsto per la qualifica di Assistente Medico dalla Legge Organica;

b) per gli anni successivi di Scuola di Specialità, 50% del piede retributivo più' contingenza previsto per la qualifica di Assistente Medico dalla Legge Organica.

Art. 5

Servizio alle dipendenze dell'ISS

I medici di cui al precedente art. 4 devono svolgere 600 ore annuali nei servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale secondo le disposizioni ed i programmi impartiti congiuntamente dai dirigenti di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le disposizioni ed i programmi devono tenere conto delle esigenze di sostituzioni per assenze presso i Servizi, dell'indirizzo della Scuola di Specialità e devono essere compatibili con l'articolazione degli orari di lezione della medesima.

I medici che abbiano svolto 2 anni di frequenza in Specializzazione con 600 ore annue di cui al 1° comma del presente articolo, maturano il requisito del tirocinio di cui alla Legge 24 luglio 1992 n. 64.

Pertanto l'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1992 n. 64 è abrogato.

Art. 6

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, fatte salve le condizioni previste agli artt. 1, 2 e 3, patrocina l'iscrizione e la frequenza alla Scuola di Specialità assicurando il contributo di cui all'art. 4 ed accettando che terzi si accollino eventuali ulteriori contributi.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 marzo 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari